

## D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.u.o. 26 marzo 2018 - n. 4201

**Modalità e criteri per la valutazione della non occasionalità dell'attività svolta in materia di acustica applicata ai fini della verifica del requisito di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42**

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
ARIA, CLIMA E PAESAGGIO

Richiamato il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 ed in particolare quanto stabilito dall'articolo 22, comma 2, lettera a) che prevede lo svolgimento di attività professionale in materia acustica applicata «in modo non occasionale» per almeno quattro anni;

Ritenuto pertanto necessario individuare criteri oggettivi e quantitativi per una univoca identificazione della non occasionalità dell'attività professionale in materia di acustica applicata;

Ritenuto altresì di fondare detti criteri sugli stessi principi che hanno informato la quantificazione dei punteggi delle diverse tipologie di attività nel campo dell'acustica definiti nel regime previgente al d.lgs. 42/2017 dalla deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2012 n. IX/3935, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 22, comma 2, lettera a) del d.lgs. 42/2017, relativamente a che cosa si debba intendere per attività nel campo della acustica applicata;

Ritenuto quindi di dover definire una tabella delle attività utili con relativi punteggi ai fini della valutazione della non occasionalità dell'attività svolta nel campo dell'acustica applicata che riporti le categorie di attività definite dai punti da 1) a 5) dell'articolo 22, comma 2, lettera a) del d.lgs. 42/2017 e che all'interno di queste indichi, come specificazioni, tipologie di attività il punteggio delle quali sia per analogia desunto da quello riportato nella tabella delle attività allegata alla Deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2012 n. IX/3935;

Considerato che la non occasionalità dell'attività richiede, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a) del d.lgs. 42/2017, un'valutazione riferita ad un arco temporale di almeno quattro anni, potenzialmente quindi anche costituito da un numero di anni superiore a quattro, mentre l'arco temporale di valutazione massimo previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2012 n. IX/3935 è di quattro anni;

Ritenuto pertanto necessario generalizzare i criteri soglia per la valutazione della non occasionalità dell'attività, definiti dalla Deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2012 n. IX/3935 e basati sui punteggi dei singoli anni del periodo di riferimento di durata quattro anni e sul punteggio totale del periodo medesimo, in modo che gli stessi possano essere applicati ad un periodo di qualsiasi durata maggiore o uguale a quattro anni;

Richiamato altresì il Risultato Atteso del PRS - 276 Ter. 09.08 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni);

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché la d.g.r. 31 maggio 2016, n. X/5227 «VII Provvedimento Organizzativo 2016», con la quale è stata affidata all'Ing. Gian Luca Gurrieri la direzione dell'Unità Organizzativa Aria, Clima e Paesaggio ed attribuite le relative competenze comprese quelle in materia di tecnico competente in acustica;

### DECRETA

- di approvare il documento allegato «Modalità per la valutazione della non occasionalità dell'attività svolta nel campo dell'acustica applicata ai fini della valutazione del possesso del requisito di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a) del d.lgs. 42/2017» parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente decreto comprensivo del documento allegato parte integrante.

Il dirigente  
Gian Luca Gurrieri

**Modalità per la valutazione della non occasionalità dell'attività svolta nel campo dell'acustica applicata ai fini della valutazione del possesso del requisito di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a) del d.lgs. 42/2017.**

**A) Criteri per la definizione della non occasionalità**

**A.1** Il periodo di riferimento per la valutazione della non occasionalità dell'attività deve essere di almeno 4 anni decorrenti dalla data della prima attività utile dichiarata nel caso in cui questa sia stata svolta prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 42/2017 (cioè 19 aprile 2017) oppure dalla data della comunicazione di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a) del d.lgs. 42/2017. La data di presentazione della domanda, conseguentemente, non può essere anteriore al termine di almeno 4 anni decorrenti dalle date come sopra specificate.

**A.2** La durata del periodo di riferimento (T) è determinata dall'intervallo tra il termine iniziale, cioè la data della prima attività utile dichiarata oppure data della comunicazione di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a) del d.lgs. 42/2017, ed il termine finale cioè la data di presentazione della istanza. Detta durata, fermo restando quanto stabilito al punto 2.3, è computata in anni interi ottenuti arrotondando all'anno più prossimo per eccesso o difetto. L'arrotondamento a quattro anni è possibile solo per difetto (in quanto sono validi solo i periodi di riferimento maggiori o uguali a quattro anni).

**A.3** Si considera non occasionale l'attività complessivamente svolta nel periodo di riferimento di durata T se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il punteggio annuale di ciascuno degli anni del periodo di riferimento è maggiore o uguale a 20
- b) il punteggio annuale dei tre quarti degli anni del periodo di riferimento (intero dato da  $3*T/4$  eventualmente arrotondato per difetto) è maggiore o uguale a 20 essendo al contempo il punteggio annuale dei restanti anni maggiore o uguale a 10
- c) il punteggio annuale dei tre quarti degli anni del periodo di riferimento (intero dato da  $3*T/4$  eventualmente arrotondato per difetto) è maggiore o uguale a 20 essendo al contempo il punteggio annuale dei restanti anni maggiore di zero e la somma dei punteggi annuali di ciascuno degli anni del periodo di riferimento maggiore o uguale a  $20*T$
- d) il punteggio annuale della metà degli anni del periodo di riferimento (intero dato da  $T/2$  eventualmente arrotondato per difetto) è maggiore o uguale a 20 essendo al contempo il punteggio annuale di ciascuno dei restanti anni maggiore di zero e la somma dei punteggi annuali di ciascuno degli anni del periodo di riferimento maggiore o uguale a  $20*T$
- e) il punteggio annuale della metà degli anni del periodo di riferimento (intero dato da  $T/2$  eventualmente arrotondato per difetto) è maggiore o uguale a 20 essendo al contempo il punteggio annuale di ciascuno dei restanti anni maggiore o uguale 15

**A.4** Ai fini della attribuzione a ciascuno degli anni di riferimento del punteggio ad esso relativo si sommano i punteggi delle attività che competono all'anno come definiti dalla tabella delle categorie di attività riportata di seguito. L'attività compete all'anno se svolta nella sua interezza all'interno dell'anno ed in tal caso l'intero punteggio sarà attribuito all'anno in cui è stata svolta. Se un'attività ricade in più di un anno il punteggio verrà suddiviso tra gli anni in proporzione al numero di mesi di svolgimento dell'attività che ricadono in ciascuno.

**B) Indicazioni per l'attribuzione della categoria di attività****Tabella delle categorie di attività**

| <i>Categorie di attività ex d.lgs. 42/2017 art. 22, comma 2, lettera a)</i>   | <i>Specificazioni di attività</i>  | <i>Punteggio</i> |
|---|--|------------------|
| 1) Effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge | Misure in ambiente esterno   | 1.25             |
|   | Misure in ambiente abitativo   | 1.5              |
|   | Misure di requisiti acustici passivi di edifici o loro componenti                                      | 1.75             |
|   | Misure di emissioni acustiche di macchine o apparecchiature  | 2.0              |
|   | Relazioni su misure con valutazione della conformità ai limiti di legge dei valori riscontrati         | 2.25             |
| 2) Partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica  | Relativi ad edifici (modifica requisiti acustici passivi)  | 4.25             |
|   | Relativi ad infrastrutture di trasporto  | 4.5              |
|   | Relativi ad attività industriali ed artigianali  | 4.75             |
| 3) Redazione o revisione di zonizzazione acustica   | Relativa a comuni con popolazione <= 20.000  | 8.0              |
|   | Relativa a comuni con popolazione > 20.000   | 9.0              |
| 4) Redazione di piani di risanamento  | Piano di risanamento territoriale di comuni con popolazione <= 20.000                                  | 10.0             |
|   | Piano di risanamento territoriale di comuni con popolazione > 20.000 o enti territoriali sovracomunali | 11.0             |
|   | Piani di risanamento acustico di infrastrutture di trasporto   | 10.0             |
| 5) Attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense   | Acustica forense   | 4.0              |
|   | Acustica applicata all'industria   | 2.0              |

La tabella riporta le categorie di attività indicate dal d.lgs. 42/2017, articolo 22, comma 2, lettera a) come attività nel campo dell’acustica applicata. Soltanto queste categorie di attività potranno essere considerate ai fini della valutazione della non occasionalità dell’attività svolta nel campo dell’acustica applicata e la verifica del soddisfacimento del requisito di cui al comma e lettera sopra richiamati.

All’interno di ciascuna delle categorie di attività indicate dal d.lgs. 42/2017, articolo 22, comma 2, lettera a), sono introdotte alcune specificazioni, con anche differenziazione dei punteggi, che mutuano quanto era stato, nei criteri regionali vigenti prima della entrata in vigore del d.lgs. 42/2017, definito per la valutazione del peso delle varie attività.

Di seguito sono riportate alcune indicazioni per la corretta dichiarazione delle attività svolte e loro collocazione nelle categorie pertinenti. Vige il principio che un’attività svolta va dichiarata una sola volta, attribuendole la categoria pertinente.

### **1.a) Misure**

Le misure per cui viene redatta un’unica relazione conclusiva devono essere dichiarate come un’unica attività di misura e non possono essere separate in più dichiarazioni di attività di misura. Esse costituiscono, pertanto un “blocco” unico, oggetto di una singola dichiarazione e valutazione. Nella dichiarazione dell’attività andrà obbligatoriamente indicata la specificazione, tra quelle di seguito riportate, alla quale si ritiene appartenga l’attività svolta:

**1.a.1) Misure in ambiente abitativo**

**1.a.2) Misure in ambiente esterno**

**1.a.3) Di requisiti acustici passivi di edifici o loro componenti**

**1.a.4) Misure di emissioni acustiche di macchine o apparecchiature**

Un’attività di misura è ritenuta svolta ed è qualificabile come tale solo se esiste la corrispondente relazione. Tuttavia, chi dichiari un’attività di misura, non dovrà necessariamente indicare, tra le attività elencate, anche la relativa relazione. E’ infatti possibile che un operatore partecipi solo all’attività di misura e che non rediga e firmi la corrispondente relazione: in tal caso si limiterà a dichiarare solo l’attività di misura. Chi, oltre a partecipare alle misure, rediga anche la corrispondente relazione, potrà dichiarare, oltre all’attività di misura, anche l’attività relazione su misure. In tal caso dovrà aggiungerla, indicandola separatamente, come ulteriore voce dell’elenco delle attività svolte.

### **1.b) Relazioni su misure con valutazione della conformità ai limiti di legge dei valori riscontrati**

Le attività incluse in questa categoria comprendono la redazione di relazioni tecniche che richiedono la trattazione di aspetti relativi alla metrologia, alla legislazione e alla normativa tecnica ed il cui aspetto caratterizzante è la valutazione che i livelli sonori misurati rispettino o meno i limiti fissati dalla normativa vigente.

## 2) Partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica

Le attività di questa categoria consistono nella progettazione di interventi la cui finalità è la riduzione della emissioni/immissioni sonore. Elemento caratterizzante di queste attività è la produzione di uno specifico elaborato progettuale in cui sia indicata l'entità della riduzione dei livelli di emissione e/o immissione che devono essere conseguiti e la tipologia ed il dimensionamento degli interventi che a tal fine sono previsti. Può dichiarare questa attività chi abbia prodotto l'elaborato progettuale. A questo gruppo di categorie appartengono le seguenti specificazioni di attività:

**2.1) Bonifica acustica di edifici (modifica requisiti acustici passivi)**

**2.2) Bonifica acustica di infrastrutture stradali e ferroviarie**

**2.3) Bonifica acustica di attività industriali ed artigianali**

Alla specificazione "Bonifica acustica di edifici (modifica requisiti acustici passivi)" appartengono i progetti che siano relativi al fonoisolamento ed insonorizzazione degli edifici e degli impianti tecnologici connessi.

Alla specificazione "Bonifica acustica di infrastrutture stradali e ferroviarie" appartengono i progetti di contenimento ed abbattimento delle emissioni sonore delle infrastrutture stradali e ferroviarie.

Alla specificazione "Bonifica acustica di attività industriali ed artigianali" appartengono i progetti di contenimento ed abbattimento delle emissioni sonore delle sorgenti relative ad attività industriali ed artigianali.

## 3) Redazione o revisione di zonizzazione acustica

A questa categoria appartiene l'attività consistente nella predisposizione di un elaborato di classificazione acustica del territorio comunale nel quale, quindi, è individuata la suddivisione del territorio comunale in zone, secondo le classi di cui alla tabella A del DPCM 14/11/97. Può dichiarare questa attività chi abbia effettuato rilevazioni fonometriche e relative elaborazioni ed abbia redatto e firmato l'elaborato. Tale attività comporta l'analisi degli strumenti urbanistici e della regolamentazione urbanistica, nonché la conoscenza e la capacità di applicazione dei criteri definiti dalla Regione per la classificazione acustica, al fine di produrre un elaborato di classificazione conforme con i criteri stessi. La categoria comprende le due seguenti specificazioni:

- **Classificazione acustica di comuni con popolazione <= 20.000**
- **Classificazione acustica di comuni con popolazione > 20.000**

## 4) Redazione di piani di risanamento

La categoria comprende le tre seguenti specificazioni:

**4.1) Piano di risanamento territoriale di comuni con popolazione <= 20.000**

**4.2) Piano di risanamento territoriale di comuni con popolazione > 20.000**

**4.3) Piano di risanamento acustico di infrastrutture di trasporto**

Le prime due specificazioni sono relative all'attività prevista all'art. 7 della L. 447/95, conseguente all'approvazione della classificazione acustica del territorio. Tale attività comprende l'analisi dei livelli di rumore rilevati, l'individuazione dei soggetti a cui competono gli interventi, l'indicazione delle priorità, la progettazione di massima degli interventi di bonifica, l'individuazione delle modalità e dei tempi necessari per attuare le opere previste, la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari. Elemento caratterizzante dell'attività è la produzione di un elaborato di piano. Il piano deve riguardare l'intero territorio comunale.

La terza specificazione riguarda i piani previsti dall'articolo 10 della legge 447/95 e dal dm 29/11/2000.

## **5) Attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense**

La categoria comprende le seguenti specificazioni

### **5.1) Acustica forense**

### **5.2) Acustica applicata all'industria**

La prima specificazione è relativa all'attività di consulenza tecnica di ufficio o consulenza di parte in cause civili o penali (artt 844 c.c. - 659 c.p.) riferite ad un singolo procedimento giudiziario. Elemento essenziale è la sussistenza di un procedimento giudiziario nell'ambito del quale sono prodotte relazioni tecniche sui livelli di rumore rilevati e sulla conformità degli stessi con le norme di legge. L'attività da dichiarare e che è soggetta a valutazione è costituita dal singolo incarico. Tale attività richiede che siano state effettuate rilevazioni fonometriche, siano stati valutati i livelli di rumore misurati, siano stati eventualmente ipotizzati interventi di bonifica e sia stato attuato il confronto con le metodologie e con le soluzioni avanzate da altri tecnici coinvolti nel procedimento.

La seconda specificazione è relativa a tutte le attività nelle quali l'acustica può essere applicata ai processi produttivi ed alla valutazione della esposizione dei lavoratori dell'industria al rumore.